

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 28 del 15 giugno 2021

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)

Art. 1

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 34/1992)

L'articolo riduce i termini entro i quali i soggetti interessati e la provincia competente per territorio possono presentare osservazioni/opposizioni alle varianti non sostanziali al PRG, attualmente previsti dall'articolo 30 della l.r. 34/1992, richiamato dall'articolo 15, comma 5, della medesima.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 17/2015)

L'articolo integra il disposto dell'articolo 13 della l.r. 17/2015, permettendo ai Comuni di assentire interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi che abbiano parametri inferiori a quelli contenuti nel comma 1 del medesimo articolo e dettando a riguardo precise condizioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.